COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XLVIII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 19 OTTOBRE 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 665

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea*):

Disposizioni per il controllo delle armi (2466) 665

PRESIDENTE 665, 666, 667, 668, 671, 672, 673

BISANTIS 666

COCCIA 673

DE FLORIO 668, 670, 672

MIGLIORI 668

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . 665, 666, 667, 672

PENNACCHINI, *Relatore* 666, 667, 669, 670, 671, 672, 673

ZOBOLI 667

La seduta comincia alle 10.

DELL'ANDRO, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Amatucci e Ruffini sono in congedo.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per il controllo delle armi (2466).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per il controllo delle armi ».

Come i colleghi ricorderanno, il deputato Pennacchini ha svolto, venerdì scorso, la relazione e diligentemente, come sempre, ha proposto degli emendamenti che la segreteria della Commissione ha avuto cura – secondo quanto convenuto – di far pervenire in copia a tutti i colleghi nella casella postale, insieme con la relazione, sabato mattina.

Pertanto, nella certezza che ogni componente la Commissione è al corrente della materia in esame, dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ringrazio a nome del Governo il relatore onorevole Pennacchini per la sua esposizione particolarmente diligente ed organica, e chiedo il sollecito esame degli articoli e l'approvazione del provvedimento, che riveste notevole importanza per le ragioni già ampiamente illustrate dalla stessa relazione ministeriale.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1:

« Chiunque clandestinamente fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da lire 300 mila a lire due milioni.

Non si applica la precedente disposizione qualora si tratti di collezione di armi artistiche, rare o antiche ».

Il relatore Pennacchini ha proposto il seguente emendamento: *All'articolo 1, primo comma, sostituire l'avverbio* « clandestinamente » *con le parole*: « senza licenza dell'autorità ».

PENNACCHINI, *Relatore*. Con l'emendamento, intendo sottolineare che, lasciando la dizione attualmente proposta dal disegno di legge, verrebbe a verificarsi l'assurdo per cui un detentore o fabbricante venditore o commerciante di armi da guerra o tipo guerra senza licenza dell'autorità, resterebbe praticamente impunito perché l'unico requisito richiesto per la perseguibilità è quello della clandestinità. Ora, ci potrebbe essere clandestinità con o senza licenza dell'autorità, ma la clandestinità senza licenza dell'autorità metterebbe evidentemente in stato di non punibilità colui che violasse le norme previste da questa legge.

Ecco perché mi sembra opportuno l'emendamento proposto, tanto più che la dizione « senza licenza dell'autorità » era contenuta nella vecchia legge di cui al testo unico del 19 agosto 1948.

BISANTIS. L'emendamento precisa il concetto della legge e mi pare che possa senz'altro essere accolto.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Credo di poter accettare l'emendamento proposto dal relatore, soprattutto perché il richiamo alla licenza dell'autorità precisa anche l'ontologia dell'ipotesi delittuosa, che nasce forse non tanto dalla clandestinità, quanto dal fatto che si viola la legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal deputato Pennacchini di cui ho dato precedentemente lettura.

(*È approvato*).

L'articolo 1 risulta, pertanto, a seguito dell'emendamento introdotto, così formulato:

« Chiunque senza licenza d'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da lire 300 mila a lire due milioni.

Non si applica la precedente disposizione qualora si tratti di collezione di armi artistiche, rare o antiche ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 200 mila a lire 2 milioni ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento dell'emanazione dell'ordine, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 100 mila a lire 800 mila ».

BISANTIS. A proposito di questo articolo desidero far notare che la trasgressione all'ordine di consegnare le armi viene ad essere punita con la reclusione da uno a tre anni. A mio parere la pena minima è troppo elevata, anche in relazione al fatto che la fabbricazione, l'introduzione, la vendita e la cessione di armi è punita con la reclusione da tre a sei anni e la detenzione con la reclusione da due a sei anni. Ripeto, quindi, che a mio avviso la pena minima prevista per la trasgressione all'ordine di consegna delle armi è troppo elevata, dato che si tratta di un semplice rifiuto di obbedienza ad un ordine. Penso che, in pratica, possano verificarsi anche dei casi di scarsa rilevanza per cui il minimo di un anno di reclusione sarebbe eccessivo; piuttosto lascerei al magistrato un certo margine di discrezionalità. Presento, quindi, un emendamento tendente a ridurre a sei mesi il minimo della pena in caso di omessa consegna delle armi.

PRESIDENTE. Come i colleghi hanno udito, il deputato Bisantis propone un emendamento all'articolo 3 inteso a diminuire il minimo della pena, portandolo da un anno a sei mesi. Effettivamente l'articolo considera il caso di persone che si trovino, fino ad un certo momento, legittimamente in possesso di armi e che verrebbero a trovarsi in una situazione di colpa o di dolo non ottemperando all'ordine dell'autorità di consegnare quelle armi. L'inosservanza dell'ordine dell'autorità realizza il reato di abusiva detenzione di armi e queste persone sarebbero punite con la reclusione da uno a tre anni. Bisogna convenire

con il deputato Bisantis che il minimo della pena risulta troppo elevato, anche perché potrebbe verificarsi, per esempio, il caso di una persona emigrata la cui madre, non conoscendo la legge (non sempre se ne viene a conoscenza), disottemperi inavvertitamente all'ordine dell'autorità di consegnare alcune armi.

Per queste ragioni, sono favorevole all'emendamento proposto dal deputato Bisantis.

ZOBOLI. In relazione alla grande varietà di casi che si possono verificare in rapporto a quanto stabilito da questo articolo 3, penso che sarebbe meglio mantenere inalterato il massimo della pena senza fissarne il minimo, rimettendosi alla discrezionalità del magistrato. Se, poi, vogliamo assolutamente stabilire un minimo, penso che sarebbe meglio fissarlo in tre mesi.

PENNACCHINI, *Relatore*. Pur non volendo sollevare una questione di principio, mi sia consentito ricordare ai colleghi la necessità di non turbare l'armonica colleganza delle singole norme di questo provvedimento, che è stato improntato ad una giusta severità dato il continuo e persistente verificarsi di episodi di rilevante gravità con vasta e giustificata risonanza nell'opinione pubblica. Con l'articolo 3 si intende punire non la semplice detenzione di armi, ma il rifiuto di obbedienza all'ordine dell'autorità di consegnare delle armi, in quanto la loro detenzione crea un notevole allarme sociale sotto il profilo della pericolosità. Il rifiuto di obbedienza all'ordine dell'autorità è un reato più grave della semplice detenzione di armi.

Personalmente ritengo che sarebbe meglio lasciare inalterato il minimo di un anno; se, poi, si volesse assolutamente ridurre questo limite, proporrei di non andare al di sotto dei sei mesi.

PRESIDENTE. Dopo aver sentito il relatore e valutata meglio la questione, desidero rettificare l'opinione da me espressa precedentemente circa il caso, da me fatto, della madre che, nell'assenza del figlio emigrato, rifiuti di obbedire all'ordine dell'autorità di consegnare delle armi; la madre sarebbe stata punibile dato che l'articolo 3 dice: « Chiunque trasgredisce all'ordine ». C'è, quindi, un ordine specifico dell'autorità e con questo articolo 3 si punisce la disobbedienza ed il trasgressore è perfettamente individuabile.

Alla luce di queste ulteriori considerazioni, prego i deputati Bisantis e Zoboli di rivedere la loro proposta.

ZOBOLI. Se fosse esatta l'interpretazione del Presidente, ci troveremmo di fronte ad un soggetto ben specificato in quanto si tratterebbe di un ordine rivolto ad una singola persona precisamente individuata ed allora, in caso di rifiuto, ci sarebbe una evidente volontà di disobbedire, cioè il dolo che va adeguatamente punito. A mio parere, invece, dalla lettura della norma, così come è formulata, avevo tratto la convinzione che ci trovassimo di fronte a casi di ordini dati dalla autorità ad una collettività attraverso bandi, avvisi o altri tipi di avvertimenti rivolti ai cittadini di un paese, di una regione o, anche di tutta l'Italia.

PRESIDENTE. Ella, onorevole Zoboli, deve leggere anche l'articolo 7, che così suona:

« Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano a chiunque, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, consegna le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi e gli altri congegni micidiali illegalmente detenuti, indicati nell'articolo 1 ».

Tenga anche presente che il Relatore ha proposto la sostituzione di questo articolo con un nuovo testo nel quale la sanatoria è ancora più evidente.

ZOBOLI. Rimane tuttavia il caso in cui una persona, senza alcuna volontà di violare la legge, si venga a trovare in una situazione (che per intenderci possiamo chiamare « contravvenzionale ») per una infinità di motivi e ciò in seguito ad un ordine generico e non dato *ad personam*.

PRESIDENTE. L'articolo 3 dice: « da lui detenuti legittimamente ». Quindi deve trattarsi di ordine personale.

ZOBOLI. Non mi pare che la dizione dell'articolo 3 offra questa tranquillità interpretativa, per cui affiderei al giudice l'applicazione della pena nei diversi casi. Penso che dobbiamo avere fiducia nella giustizia.

MISASI, *Sottosegretario di stato per la grazia e giustizia*. Sono d'accordo con le considerazioni fatte dal Presidente e dal relatore. Mi sembra che, essendo configurata l'ipotesi delittuosa, vi debba essere la partecipazione della coscienza e della volontà del detentore di armi e, quindi, è giusto il rigore della legge. Se al momento in cui si verifica il fatto delittuoso venisse a mancare la partecipazione della coscienza o della volontà, il reato non esisterebbe per mancanza di dolo.

Occorre anche tener presente l'armonia della legge con il vecchio testo unico, che qui rivive. Mi pare, pertanto, opportuno mantenere il minimo della pena anche in considerazione della incidenza delle attenuanti sull'ammontare della pena da erogarsi in concreto.

MIGLIORI. Dichiaro di essere favorevole al testo dell'articolo così come è proposto, perché rimette alla discrezionalità del magistrato ogni diminuzione di pena secondo le varie modalità con cui il reato può esser perfezionato nei singoli casi.

PRESIDENTE. Il deputato Zoboli ha presentato il seguente emendamento: « *Sostituire all'articolo 3 le parole* « da uno a tre anni » *con le altre* « fino a tre anni ».

Il deputato Zoboli propone, cioè, che si elimini il minimo di un anno e che si intenda per minimo quello normalmente previsto dal codice penale.

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal deputato Zoboli.

(*Non è approvato*).

Il deputato Bisantis ha proposto il seguente emendamento: « *Sostituire le parole*: da uno a tre anni, *con le altre*: da sei mesi a tre anni ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo proposto dal Governo:

« Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento dell'emanazione dell'ordine, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 100.000 a lire 800.000 ».

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 4:

« Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da lire 300.000 a lire due milioni.

La pena è aumetata se il fatto è commesso simultaneamente da due o più persone, o in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in luogo abitato ».

Il deputato De Florio ha presentato il seguente emendamento: *Sostituire le parole* « da tre a sei anni » *con le altre* « fino a tre anni ».

DE FLORIO. Prima di illustrare l'emendamento, informo la Commissione che il gruppo comunista cui appartengo voterà contro il disegno di legge in discussione; ma con ciò non voglio anticipare la dichiarazione di voto che ci riserviamo di fare al momento della votazione finale del provvedimento.

Conosciamo il carattere eccezionale di questo disegno di legge che, come nei provvedimenti antimafia, prende lo spunto da situazioni particolari, settoriali della vita pubblica italiana, territorialmente circoscritte, per varare norme di carattere eccezionale della cui gravità siamo perfettamente consapevoli e di cui vogliamo sottolineare l'accento dinanzi alla Commissione.

Signor Presidente, non intendo affatto muovere un appunto alla sua consueta solerzia e diligenza, ma mi consenta di osservare che questo disegno di legge, che riteniamo di notevole importanza, è stato iscritto all'ordine del giorno dei lavori della Commissione venerdì della scorsa settimana, giorno non dedicato, di consueto, allo svolgimento di lavori in Commissione.

PRESIDENTE. Venerdì ella era assente, deputato De Florio, ma erano presenti i suoi colleghi di gruppo Guidi e Coccia. In quella seduta dichiarai che il provvedimento sarebbe stato messo di nuovo all'ordine del giorno nella seduta di martedì.

Devo aggiungere che la Commissione, oggi, era convocata per le ore 9 ed io, proprio in considerazione del fatto che si trattava di una seduta in sede legislativa, ho atteso fino alle 10 prima di iniziare i lavori, attendendo – sostanzialmente – più di quanto non avvenga normalmente.

Aggiungerò un altro particolare: ancora nella giornata di venerdì ho pregato il relatore Pennacchini di consegnare alla segreteria della Commissione il testo scritto della sua relazione, e la segreteria, sabato mattina, ha distribuito in casella, a tutti i colleghi componenti la Commissione, una copia ciclostilata della relazione e degli emendamenti proposti dal relatore.

Quindi, la pregherei, onorevole De Florio, anche perché siamo in sede di esame degli articoli, di restare sul terreno dell'esame degli emendamenti. Vorrà dire che si riserverà di esporre le sue ragioni in sede di dichiarazione finale di voto.

DE FLORIO. Certamente ci riserviamo di fare quanto è nel nostro diritto, ma le mie osservazioni attengono ad un sistema di lavoro i cui termini vanno, comunque, chiariti anche perché ci troviamo (e in quanto sto dicendo non vi è alcun appunto a lei, signor Presidente) nella spiacevole situazione di rice-

vere documenti, avvisi, convocazioni in casella proprio nella giornata del sabato, quando notoriamente siamo assenti da Montecitorio essendo chiusa l'Assemblea e ciascuno di noi torna al proprio collegio. La relazione Pennacchini oltretutto, data la sua importana avrebbe meritato una più ampia discussione e meditazione.

Comunque, per tornare alla illustrazione del mio emendamento, dirò che è stato dettato dalla volontà di evitare che il cittadino detentore di un quintale di tritolo – esprimendo in tal modo una pericolosità sociale elevatissima – venga giudicato e condannato più o meno alla stessa stregua di colui che ha in casa, abusivamente, una baionetta. La formulazione di questo disegno di legge e, particolarmente, la comminazione delle pene edittali da minimo a un massimo è così rigida che possiamo arrivare alla assurda conseguenza di vedere un cittadino che possiede un paio di cartucce di fucile mitragliatore (un ricordo, magari, della passata guerra) imputato di detenere clandestinamente delle munizioni. E se per disavventura queste due cartucce il cittadino dovesse trovarsele in tasca o nella propria automobile, allora la situazione peggiorerebbe per la possibilità del cumulo delle sanzioni, con delle conseguenze – ai fini della irrogazione delle pene – gravissime e per me inconcepibili ed inaccettabili, potendosi giungere ad una pena edittale minima di nove mesi di reclusione.

Ora, il disegno di legge in esame prevede una pena edittale da tre a sei anni di reclusione per: « chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1 ». Con questa norma (e mi riferisco all'emendamento Zoboli) non teniamo conto del fatto che il magistrato si troverà di fronte ad una casistica molto ampia. Ammetto anche la possibilità dell'irrogazione di pene molto gravi nell'ambito di questa legge di cui riconosciamo, in ogni caso, l'opportunità giuridica e sociale. Tuttavia, non posso sottacere il fatto che il magistrato, nell'applicazione della legge, non sarà sempre in grado di adeguare la pena alla reale gravità dei casi, sottoposti al suo giudizio, perché ci troviamo in una situazione – ripeto – in cui volendo colpire molto severamente l'attentatore che conserva quintali di tritolo, si colpisce in modo uguale il piccolo fanatico di esplosivi che porta fuori dalla propria abitazione una sola pallottola di fucile mitragliatore.

Vi prego, insomma, di valutare con serenità queste cose. Non è la prima volta che un cittadino innocente si vede attribuire il porto abusivo di una pistola che non aveva. Bisogna allargare il nostro esame a tutti i casi possibili e, quindi, è opportuno non parlare di un minimo di tre anni di reclusione, quando questo minimo potrebbe essere irrogato anche a chi detiene una sola pallottola di fucile mitragliatore. È assolutamente necessario dare al giudice la possibilità di valutare le singole situazioni e di punire con una pena obiettivamente corrispondente alla gravità del reato.

Così si torna ad un clima di terrorismo politico che non ha ragione di esistere e, quindi, noi ci opponiamo al presente disegno di legge.

Vi invito a meditare sul mio emendamento. In definitiva, si tratta di introdurre un termine di moderazione a questa legge, il cui congegno, veramente, stritola la libertà dell'individuo.

PENNACCHINI, *Relatore*. Ho troppa stima del valoroso collega De Florio per poterlo accusare di plagio in alcune sue affermazioni. Desidero, invece, complimentarmi con lui e con me stesso, dato che alcune delle sue preoccupazioni sono state anche le mie. Queste mie preoccupazioni sono contenute nella relazione che, evidentemente, il collega De Florio non ha avuto il tempo di leggere. L'onorevole De Florio ha osservato che verrebbero ad essere puniti nella stessa misura sia il detentore di un intero arsenale come il possessore di una pistola tenuta solo per ricordo di guerra ed ha posto la necessità, quindi, di un diverso trattamento per queste due situazioni. Al riguardo desidero ricordare che la medesima osservazione è già contenuta nella mia relazione. E devo aggiungere che il deputato De Florio, oltre a non avere letto la mia relazione, non ha preso visione dell'emendamento che all'uopo ho proposto. L'emendamento in questione, che dovrebbe divenire l'articolo 4-*bis*, tende a temperare certe eccessività della norma che (ed in questo concordo con quanto ha detto il deputato De Florio) determinerebbero delle sperequazioni nella irrogazione delle pene. Con l'articolo aggiuntivo da me proposto – a differenza di quanto deriverebbe dall'approvazione dell'emendamento del collega De Florio – anziché limitare l'applicazione della pena nell'ambito della discrezione del giudice, quindi, sotto un profilo soggettivo, intendo limitarla oggettivamente, ossia con la legge stessa.

Il mio emendamento aggiuntivo innova rispetto a quanto disposto dal testo unico

19 agosto 1948, perché esclude la possibilità di un aumento di pena. Esso, infatti, prescrive:

« Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite quando si tratti di una singola arma o di piccole quantità di munizioni » (è il caso portato dal deputato De Florio) « esplosivi o aggressivi chimici; o quando per la qualità delle armi, delle munizioni, esplosivi o aggressivi, il fatto debba ritenersi di lieve entità ».

Il deputato De Florio ha parlato anche della possibilità di un cumulo di pene per i diversi reati previsti dagli articoli 1, 2 e 3. Ma il mio emendamento, quanto alla possibilità di riduzione della pena, non si riferisce solamente alla fattispecie contenuta nell'articolo 4, bensì a tutte quelle di cui ai precedenti articoli. Questo mio emendamento, quindi, riduce notevolmente i pericoli cui ha accennato il collega De Florio e, nello stesso tempo, non contrasta con quella necessaria e giusta severità in cui si è ispirato tutto il provvedimento e che si impone data la situazione notevolmente allarmante che si è venuta a determinare in questo settore. Non mi riferisco solamente agli attentati terroristici lungo le frontiere, atti che hanno il carattere di episodi isolati, ma a tutti gli avvenimenti criminosi degli ultimi tempi che dimostrano quanto sia facile giungere all'uso ed all'abuso delle armi. Tutto ciò è molto pericoloso, anche e soprattutto, sotto un profilo psicologico. Questa severità, quindi, si impone. La severità che oggi andiamo a sancire potrà essere, in prosieguo di tempo, temperata, se diminuiranno gli episoli di criminosità armata. Ma tutto ciò interesserà il legislatore futuro e non quello di oggi.

Per queste ragioni, pur apprezzando la sensibilità dimostrata dal collega De Florio nel corso del suo intervento lo prego di valutare concretamente l'articolo 4-*bis* che ho proposto ove ritengo di aver trovata una soluzione valida a temperare quegli eccessi o sperequazioni che si sarebbero determinati da una rigorosa applicazione delle norme in esame. Confido, anche, che la Commissione vorrà dare la sua approvazione a questo articolo aggiuntivo.

DE FLORIO. Desidero rilevare che il relatore Pennacchini si dichiara sostanzialmente d'accordo con me per quanto riguarda la valutazione generale della profonda iniquità della legge, quantomeno nella comminazione delle pene minime anche in casi che esulano dallo spirito del disegno di legge che tende alla repressione della delinquenza organizzata su vasta scala.

Il deputato Pennacchini però, con l'articolo aggiuntivo, spinge la sua esigenza di equità solo entro certi limiti che, da una parte, sono insufficienti e, dall'altra – mi consenta – denunciano una sostanziale sfiducia nel senso di equilibrio del magistrato chiamato a giudicare.

PENNACCHINI. *Relatore*. Dichiaro che queste non erano, e tanto meno lo sono, le mie intenzioni nel presentare ed illustrare l'articolo 4-*bis*.

DE FLORIO. Quando si parla di diminuzione della pena, bisogna tener presente che il codice penale detta una misura precisa, e, cioè, fino ad un terzo.

In definitiva, con il cumulo delle pene, una persona che tenesse nella sua automobile, considerata luogo aperto al pubblico, una pistola, magari semplicemente ricordo di guerra, a scopo di difesa, verrebbe ad essere punito da una pena edittale cumulativa di due anni ai sensi dell'articolo 2 più i tre anni comminati ai sensi dell'articolo 4, meno un terzo della pena, per le attenuanti generiche, cioè a tre anni ed otto mesi.

Così, questo cittadino viene a trovarsi nella drammatica situazione di vedersi condannato, per un delitto che lo stesso relatore Pennacchini ritiene sostanzialmente fuori dallo spirito di questo disegno di legge, con una pena prevista in un minimo di tre anni e otto mesi di reclusione. Anche se si tratta di un cittadino probo, incensurato, pur godendo delle attenuanti generiche, con una simile condanna detentiva non rientrerà mai nei limiti stabiliti per la sospensione condizionale della pena.

Il disegno di legge pretende di avere lo scopo di colpire duramente gli atti di terrorismo che si sono recentemente verificati ai confini dello Stato ma, in base alla relazione ministeriale che accompagna il provvedimento, il detentore di piccole quantità di armi o l'innocuo detentore di un bossolo di mitragliatrice verrebbe escluso dalla portata di queste norme. Tuttavia il giudice, quando si troverà di fronte un detentore di una pistola del minor calibro o di una baionetta, convinto della sostanziale innocuità sociale del reo, dovrà, nell'erogare una pena, partire da un minimo di quasi quattro anni di reclusione.

Mi sembra che tutti noi si sia d'accordo sul fatto che questo disegno di legge è pericoloso ed anche ingiusto proprio perché colpisce senza discriminazioni retributive una amplissima gamma di casi tanto che lo stesso

relatore Pennacchini ha ritenuto necessario presentare uno specifico articolo aggiuntivo. Tuttavia questo emendamento non è sufficiente per garantire il cittadino possessore di una singola arma dai rigori del provvedimento. Anche se, onorevole Pennacchini, siamo contrari sull'argomento di fondo relativo all'approvazione di una legge così severa, dal carattere tanto eccezionale, ritengo che dovremmo concordare sulla necessità di lasciare alla discrezionalità del magistrato l'applicazione della legge nei suoi limiti di severità.

Inoltre, il cumulo dei reati e delle pene porta sempre a forme sproporzionate di sanzioni. Evidentemente potreste trovare giustificazione nello spirito della legge per quel famoso quintale di tritolo di cui alla relazione, ma quando si considerano i minimi previsti dalla legge il vostro emendamento è insufficiente e non garantisce i cittadini.

Onorevoli colleghi, vi rendete conto della reale situazione? Per esempio, io sono un uomo pacifico, non posseggo né porto con me armi di alcun genere, siano da fuoco che da taglio, tuttavia dovrei sempre verificare se il mio socio di studio, che è un cacciatore, non abbia con sé qualche bossolo di fucile e non lo lasci eventualmente nella mia automobile.

Su questo aspetto assurdamente pericoloso della legge credo che tutti si sia d'accordo. E, allora, ritenete giusto che il magistrato nell'erogare la pena debba partire da un minimo di quattro anni anche per il possessore di una pistola? Tenendo conto di tutte le attenuanti generiche la pena potrà scendere al massimo a tre anni di reclusione. Ed io vorrei chiedere se si compie un lavoro legislativo serio, approvando un disegno di legge che colpisce con tre anni di reclusione un galantuomo che abbia nella propria automobile una pistola di calibro superiore a quello del 7,25 stabilito dalla legge per classificare una rivoltella quale arma da guerra?

A prescindere da ogni altra considerazione politica, ritenete, onorevoli colleghi, di fare un atto di saggezza legislativa, approvando questo disegno di legge? Mi appello, in assoluta onestà, al vostro senso di equilibrio di responsabilità, esprimendo di fronte a questo provvedimento la mia più decisa opposizione.

Stiamo elaborando una legge profondamente iniqua, che troverà ostile tutta l'opinione pubblica, e saranno contrari anche coloro che, d'accordo nel dare al magistrato una norma di un maggior rigore per i casi gravi che si intendono colpire con il provvedimento, non potranno non valutare l'assurdità di determinati limiti nel minimo della pena per casi di scarsa rilevanza, scevri da qualsiasi aspetto di pericolosità sociale.

PRESIDENTE. Alcune osservazioni del collega De Florio mi sembrano valide. Tuttavia, bisogna tener presente che il disegno di legge è diretto contro chi dolosamente delinque e non contro coloro che inconsapevolmente si vengono a trovare nelle condizioni di punibilità. Occorre, sempre, prendere in considerazione il dolo.

Inoltre, vi è una considerazione di carattere tecnico che va meditata: in caso di più reati si cumulano le pene e la diminuzione si opera sulla somma totale.

Vorrei sottoporre all'attenzione dei colleghi questo punto: non è opportuno parlare di riduzione del massimo della pena, in quanto vi sono casi di evidente gravità che devono essere colpiti con estremo rigore. Coloro che si apprestano ad attuare un attentato nei confronti dello Stato e, per esempio, attraverso le frontiere austriache portano in Italia esplosivi, tritolo, mitra o altro, è sacrosanto punirli almeno con sei anni di reclusione. Occorre, invece, contemperare la punizione entro determininati limiti, per i casi precedentemente esaminati quando il fatto sia scevro da pericolosità sociale e non vi sia il dolo né le aggravanti.

Per questi motivi, pregherei il Relatore Pennacchini ed il Rappresentante del Governo di trovare un contemperamento tra le due esigenze prospettate, dando al giudice una norma inequivoca che gli consenta di intervenire con assoluta severità in determinati casi e con adeguata giustizia quando il fatto in se lo richieda.

PENNACCHINI, *Relatore*. Ringrazio il collega De Florio per la passione che ha profuso nell'esame, sia pure estemporaneo, di questo disegno di legge, e sottolineo come le sue preoccupazioni abbiano trovato piena eco nella mia coscienza, tanto è vero che ho provveduto a stilare la relazione soprattutto in funzione degli emendamenti che ho proposti.

Però, la passione e l'angoscia – ha detto il collega De Florio – che lo muovono nell'esaminare questo provvedimento, mi pare abbiano una sola direzione. Egli si preoccupa di proteggere il galantuomo che gira in automobile con armi e munizioni; ma vorrei che ci preoccupassimo anche dei non galantuomini, cioè di coloro che queste armi detengono e trasportano per fini pericolosi sotto

il profilo sociale. Ecco, perché, mi associo a quanto ha detto il nostro Presidente circa la necessità, comunque, di non ridurre i massimi della pena.

Per quanto concerne i minimi, sensibile alle osservazioni del collega De Florio, ma sensibile allo stesso tempo alla necessità che questa proposta sia al più presto approvata (lo stesso collega De Florio ha riconosciuto che, in materia, occorre intervenire in quanto le disposizioni, oggi esistenti, sono largamente insufficienti per la tutela dell'incolumità pubblica), mi permetterei di allargare la fascia di discrezionalità contenuta nel mio articolo 4-*bis*, sia per venire incontro a quanto ha detto il deputato De Florio, quanto anche perché non intenderei esprimere sfiducia nell'opera del magistrato e non vorrei che un suo convincimento sulla buona fede dell'imputato urtasse contro dei minimi edittali troppo alti. Quindi, apportando un emendamento al mio articolo 4-*bis*, direi: « Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite *fino a un terzo* quando si tratti... ».

PRESIDENTE. La diminuzione di un terzo è già prevista dal codice penale. Bisognerebbe parlare di due terzi.

PENNACCHINI, *Relatore*. Ma io propongo non la diminuzione di « un terzo », bensì fino ad un terzo, cioè la diminuzione di « due terzi ».

PRESIDENTE. Allora bisogna dire: « ...possono essere diminuite in misura non eccedente i due terzi... ». Questo significa che nell'ipotesi fatta dal collega De Florio del cumulo di due pene per complessivi cinque anni, con la riduzione di due terzi, oltre alle attenuanti generiche, si rientra nella misura prevista per la concessione della sospensione condizionale della pena. Non solo, ma questo articolo aggiuntivo può prevedere anche il temperamento delle pene previste in tutti gli altri articoli.

PENNACCHINI, *Relatore*. In questo disegno di legge fino all'articolo 4, sono previsti reati di minore portata come: detenzione abusiva di armi, fabbricazione clandestina e così via, mentre i reati previsti dagli articoli 5 e seguenti sono molto più gravi (incutere pubblico timore, suscitare tumulti, attentati alla sicurezza pubblica e così via). Quindi sarei d'accordo di inserire l'articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4 temperando le pene di cui ai soli articoli precedenti.

PRESIDENTE. Dopo la proposta del relatore, che non fa altro che rendere tecnicamente preciso quello che era il suo pensiero, il deputato De Florio, sia pure con la riserva generale che ha esposto, intende insistere su questo specifico argomento?

DE FLORIO. Intendo insistere, perché pur condividendo lo spirito che anima il relatore Pennacchini, debbo constatare che egli non traduce questo spirito nella sua applicazione più logica e conseguente: lasciare, comunque, al magistrato il compito di determinare la pena con assoluta equità valutando con estrema attenzione ogni singola situazione. Pur prendendo atto della buona volontà e della sensibilità del relatore, mi vedo costretto ad insistere.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Credo che, sostanzialmente, l'impostazione data dal relatore, sia in piena armonia con il resto del disegno di legge. C'è, infatti, l'esigenza di punire con efficacia tutti i crimini che determinano pericolosità ed allarme sociale proprio perché la stessa gravità della pena può servire da remora per ulteriori crimini.

È stata sottolineata la incongruenza di tutto questo rigore per i casi che possiamo chiamare marginali ed a questo proposito la proposta del relatore Pennacchini oltre a fissare un criterio oggettivo, ha un carattere più sistematico; con l'aggiunta, poi, della diminuzione della pena fino a due terzi, si vengono a superare tutti i problemi. Mi dichiaro quindi favorevole all'articolo 4-*bis* proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal deputato De Florio: *All'articolo 4, sostituire le parole* « da tre a sei anni » *con le altre* « fino a tre anni ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del disegno di legge:

« Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da lire 300.000 a lire due milioni.

La pena è aumentata se il fatto è connesso simultaneamente da due o più persone, o in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in luogo abitato ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4-*bis* proposto dal relatore Pennacchini:

« Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite in misura non eccedente i due terzi quando si tratti di una

singola arma o di piccola quantità di munizioni, esplosivi o aggressivi chimici; o quando per la qualità delle armi, delle munizioni, esplosivi o aggressivi, il fatto debba ritenersi di lieve entità ».

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 5; ne do lettura:

« Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a sei anni ».

A firma dei deputati Coccia, De Florio e Zoboli, è stato presentato il seguente emendamento: « *Sopprimere le parole* « ordigni o materie esplodenti ». Gli stessi deputati Coccia, De Florio e Zoboli propongono, inoltre, di « *Sostituire le parole* « da tre a sei anni » *con le altre* « fino a tre anni ».

COCCIA. Desidero precisare che lo spirito che anima questi due emendamenti ci riconduce alle ragioni di fondo già illustrate dal collega De Florio, per cui il nostro gruppo ritiene che questo disegno di legge sia impolitico in quanto si motiva con situazioni eccezionali che non trovano riscontro nella vita politica del paese. Il testo unico del 1948 nacque, è bene ricordarlo, in un periodo veramente particolare, ben diverso da quello attuale. Proprio nell'articolo 5 del disegno di legge, a mio avviso, si manifesta in maniera evidente il danno sociale che questo disegno di legge può determinare. Infatti l'articolo 5 si riferisce a quelle manifestazioni che, generalmente, traggono origine da attività sindacali o politiche, per cui il lanciatore di una semplice bomba carta potrebbe essere punito con la reclusione da tre a sei anni, e sarebbe veramente enorme! Per queste ragioni chiediamo la soppressione delle parole: « ordigni o materie esplodenti » dal contesto dell'articolo e, parimenti, chiediamo che la pena prevista della reclusione « da tre a sei anni » sia sostiutita con una pena detentiva fino a tre anni, rimettendoci per la sua concreta irrogazione alla discrezionalità del magistrato.

PENNACCHINI, *Relatore*. In questo articolo 5, si richiama il dolo specifico che tende suscitare tumulto, o attentare alla sicurezza pubblica; ci sono quindi dei limiti, come ho già fatto rilevare in sede di discussione dell'articolo 4. La pena non è rapportata alla pericolosità del mezzo esplosivo, ma al fine che si vuole raggiungere con questa esplosione. Non si parla dell'esplosione di mortaretti, comunque, ma di bombe, ordigni che sono, anche concettualmente, bene determinati. Credo quindi che l'articolo 5 sia in armonia con tutto il resto del disegno di legge.

COCCIA. Annuncio la presentazione alla Presidenza della Camera della richiesta di rimessione del disegno di legge all'Assemblea da parte di un decimo dei componenti l'Assemblea stessa.

PRESIDENTE. Prendo atto della richiesta preannunciata dal deputato Coccia e, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento della Camera, sospendo la discussione del provvedimento.

La seduta termina alle 11,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI